



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 28 aprile 2011 n.67
(*Ratifica Decreto – Legge 24 marzo 2011 n.42*)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto – Legge 24 marzo 2011 n.42 – “Proroga benefici di cui alla Legge 3 agosto 2009 n.109 - Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche”, promulgato:

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’art. 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente la necessità e l’urgenza di estendere il termine di ammissibilità ai benefici di cui alla Legge 3 agosto 2009 n. 109 al fine di ricomprendere anche quegli investimenti che non si sono potuti perfezionare nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 18 febbraio 2011;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 aprile 2011;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 24 marzo 2011 n.42 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**PROROGA BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.109
- CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE**

Art. 1

Fatto salvo l’ammontare massimo di finanziamenti erogabili di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 3 agosto 2009 n.109, il termine di cui all’articolo 5, comma 1 della medesima e di cui all’articolo 1, primo comma, del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già modificati con l’articolo 27, comma 2, della Legge 21 dicembre 2009 n.168 e dall’articolo 24 del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.172, sono prorogati al 31 marzo 2011.

Art. 2

Le domande aventi per oggetto il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), della Legge 3 agosto 2009 n.109, sono ammissibili anche in assenza dei requisiti previsti dell’articolo 3, comma 2, della medesima legge.

Nei casi di cui al comma precedente, l’istanza può essere presentata anche da costituende imprese ancora non operative o dai soggetti che intendono acquisire l’impresa.

I soggetti di cui al precedente secondo comma che presentano l’istanza devono comunque soddisfare i restanti requisiti previsti dalla Legge n. 109/2009 e successive modificazioni ivi

compresa la presentazione del progetto aziendale. L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata al completamento delle procedure di acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ed all'avvio dell'attività economica.

Nei casi disciplinati dal presente articolo è finanziabile sia l'investimento teso all'acquisto dell'azienda o ramo dell'azienda sia gli eventuali ulteriori investimenti rilevabili dal progetto aziendale rientranti nelle tipologie previste all'articolo 4 della Legge n. 109/2009.

Art. 3

Dopo il comma 12 dell'articolo 2 della Legge 3 agosto 2009 n.109 è inserito il seguente comma 13:

“13. Il funzionario di cui al precedente comma 7 punto b) assume le funzioni di Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente può convocare le sedute del Comitato di Valutazione e presiederle, sottoscrivere i verbali e le relative delibere.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta